



Università degli Studi di Genova  
**GIARDINI BOTANICI HANBURY**  
Area Protetta Regionale



**Regolamento dell'Area di Tutela Marina di Capo Mortola elaborato in bozza dal Comitato di Gestione dell'Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury**

Estratto del Quadro Normativo dell'Area di Tutela Marina di Capo Mortola, di seguito riportato (in cui ricade la quasi totalità del subsito A della ZSC IT1316175 "Fondali Capo Mortola-San Gaetano") approvato il 28 Settembre 2018 con deliberazione di Consiglio regionale n° 21, esplicitando le disposizioni attuative relative agli articoli sotto richiamati.

L'ATM è parte dell'Area Protetta Regionale istituita con L.R. Liguria n. 31 del 27 marzo 2000 ed è compresa nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (EUAP, Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010)

Testo approvato dal DCR Liguria del 28 settembre 2018	Disposizioni attuative
<p>ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE, QUALIFICAZIONE E FINALITÀ DELL'AREA DI TUTELA MARINA</p> <p>Omissis...</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, all'interno dell'Area di Tutela Marina:</p> <p>a) è vietato l'accesso ad unità navali di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, ad una distanza inferiore a 500 m dalla costa; è altresì vietato l'accesso in tutta l'area a moto d'acqua e mezzi similari;</p> <p>b) è concessa la navigazione in esclusivo dislocamento;</p> <p>c) sono vietati il prelievo di acqua, l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento di organismi, formazioni geologiche e minerali e reperti paleontologici ed archeologici; in deroga a tali divieti e fatte salve le disposizioni in tema di beni archeologici e paleontologici, l'ente gestore può autorizzare il campionamento ai fini di ricerca a norma del successivo art. 6; non necessitano di autorizzazione i monitoraggi ambientali istituzionali ed controlli sulla qualità delle acque di balneazione;</p> <p>d) è vietato lo sversamento di sostanze inquinanti in mare, nonché l'abbandono di oggetti, attrezzi, rifiuti di qualsiasi natura o quant'altro possa determinare direttamente o indirettamente danno all'ecosistema marino e agli ambienti costieri sommersi ed emersi;</p> <p>e) sono vietate le gare di pesca di qualsiasi tipo;</p> <p>f) è vietato l'ancoraggio alle unità navali aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 5 su fondale caratterizzato dalla presenza di <i>Prateria di Posidonia oceanica</i>; tali unità navali possono ancorare nelle zone prive di <i>Prateria di Posidonia oceanica</i>, oppure ormeggiarsi alle boe di ormeggio regolamentato predisposte dall'Ente gestore; l'ormeggio alle boe e l'ancoraggio sono comunque vietati nelle ore notturne; è sempre vietato l'ancoraggio alle unità navali superiori a metri 24 di lunghezza fuori tutto;</p>	<p>Art. 3 comma 7 –</p> <p>Tutte le richieste di autorizzazione rilasciate dall'Ente Gestore, hanno validità massima per l'anno solare in cui viene effettuata la richiesta.</p> <p>L'Ente gestore si riserva di non rilasciare o di sospendere tali autorizzazioni in presenza di comportamenti o attività ritenute non idonee o condotte non corrette o per garantire le finalità di tutela per cui l'Area Marina Protetta è stata costituita, a seguito di segnalazione degli organi e dei soggetti competenti.</p> <p>I corrispettivi per tali autorizzazioni sono riportati nella tabella allegata in calce.</p> <p>Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite il sistema pago PA o, in caso di impossibilità, tramite bonifico sul conto riportato sul sito dell'Ente gestore.</p> <p>Ad ogni domanda deve essere allegata in prima istanza copia dei documenti di identità e codice fiscale del richiedente, e, ove richiesto, fotografia della barca, assicurazione RC (obbligatoria solo in caso di ormeggio), dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento, e delle norme ad esso sovraordinate, ricevuta del versamento richiesto. Per i rinnovi sarà sufficiente auto certificare con atto notorio ai sensi di Legge che nulla è variato, allegando ricevuta del versamento richiesto e polizza assicurativa per l'anno in corso. Il modello di domanda è reperibile sul sito dell'Ente gestore.</p> <p>Art. 3 comma 7 lettera f – <u>Ormeaggio al campo boe</u></p>

g) le immersioni con apparecchio ausiliario di respirazione possono essere effettuate dall'alba al tramonto, sia privatamente, previa autorizzazione dell'Ente gestore, sia tramite i Centri immersione ed i Circoli subacquei a tal fine autorizzati dal medesimo Ente gestore; eventuali deroghe per immersioni notturne possono essere autorizzate dall'Ente gestore;

h) le unità navali impiegate per l'effettuazione di immersioni subacquee con autorespiratore devono utilizzare le strutture di ormeggio predisposte dall'Ente gestore o dare fondo nei siti d'ancoraggio a tal fine specificamente individuati mediante coordinate geografiche dall'Ente gestore, secondo modalità da esso predisposte. I proprietari delle unità navali che effettuano immersioni senza il supporto dei predetti Centri sono responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento e stazionamento, sia durante l'immersione;

i) la piccola pesca professionale è riservata a pescatori residenti a Ventimiglia o appartenenti a cooperative con sede nel comune di Ventimiglia; tale pesca può essere esercitata anche da pescatori o imprese di pesca le cui imbarcazioni siano iscritte nei registri RNMG tenuti presso gli Uffici Marittimi compresi tra Bordighera e Sanremo, previa autorizzazione dell'Ente gestore, sentite le organizzazioni professionali dei pescatori e previo conforme e motivato parere del Comitato di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 31; l'attività è comunque limitata ai pescatori già operanti all'interno dell'ATM alla data di approvazione del presente Piano e deve essere effettuata secondo specifiche regolamentazioni, con attrezzi selettivi che non danneggino i fondali e con metodi di tipo tradizionale ecocompatibili;

l) la pesca non professionale è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo specifiche regolamentazioni impartite dall'Ente gestore, emanate previo conforme e motivato parere del Comitato di cui all'art.3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 2000 n. 31; i pescatori non professionisti, non residenti nel Comune di Ventimiglia, possono utilizzare le seguenti attrezzature: traina, bolentino, lenze e canne, con un massimo di due attrezzi a persona e comunque non più di tre attrezzi per barca; è comunque vietata la pesca con *vertical jigging* e tecniche ed attrezzi da pesca similari; i pescatori non professionisti, residenti nel Comune di Ventimiglia, possono utilizzare anche i palamiti, purché adeguatamente identificati con il nome del natante e dell'Associazione di pesca ricreativa di appartenenza, e con numero di ami non superiore a 50 per barca. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività potrà essere subordinata alla compilazione di schede statistiche sul pescato;

m) la pesca subacquea è vietata;

n) sono vietate le attività sportive agonistiche che prevedono l'impiego preminente di mezzi a motore; le manifestazioni agonistiche debbono essere autorizzate dall'Ente gestore

8. Le strutture di ormeggio per le unità necessarie allo svolgimento di immersioni subacquee autorizzate sono distinte da quelle utilizzate dalle unità da diporto mediante diversa colorazione; esse devono essere utilizzate per il tempo necessario alle immersioni; il loro uso è consentito anche per l'ormeggio non finalizzato alle attività subacquee per il tempo in cui non sono richieste da unità di subacquei.

*omissis*

Le boe per ormeggio presenti all'interno del sito sono di due tipi:

- colore giallo, forma tronco-conica per imbarcazioni sino a 15 m l.f.t. massimo;
- colore rosso, forma toroidale per imbarcazioni sino a 10 m l.f.t. massimo.

L'ormeggio è consentito, ad una sola imbarcazione per boa, solo su prenotazione effettuata con modalità indicate sul sito dell'Ente gestore e per le tempistiche prenotate con un massimo di ore di permanenza per imbarcazione, compreso tra mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il suo tramonto (vedi tabella 3). Non è consentito oltrepassare i limiti di tempo stabiliti.

Tutte le imbarcazioni che intendono ormeggiarsi devono obbligatoriamente essere registrate ed assicurate per RC, dandone comunicazione all'Ente gestore che si riserva di non accettare imbarcazioni prive dei requisiti predetti.

In caso di danni all'ormeggio, se riscontrati entro i primi 15 minuti dall'inizio dell'ormeggio devono essere comunicati all'Ente gestore tramite la mail posta sul sito dell'Ente. In caso contrario l'Ente gestore si riserva di addebitarne i costi di ripristino al proprietario dell'imbarcazione che intende sostenere.

I diritti di ormeggio sono stabiliti con un provvedimento specifico annualmente modificabile, da parte dell'Ente Gestore e la gestione del servizio potrà essere oggetto di affidamento a un soggetto gestore terzo con apposito bando pubblico approvato dall'Ente Gestore.

#### Ormeggio al di fuori del campo boe

L'ormeggio di imbarcazioni a supporto delle immersioni subacquee individuali autorizzate è consentito, ove presenti, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

Ove non presenti, le ubicazioni dei siti autorizzati immersioni subacquee con autorespiratori sono pubblicate sul sito dell'Ente gestore e periodicamente aggiornate. In questi siti sarà anche indicata la modalità sosta delle imbarcazioni o con ormeggio autonomo o alla panna

La proposta di nuovi siti di immersione potrà essere autorizzata previa verifica del percorso e del profilo dell'immersione, che dovranno essere comunicati ed approvati dall'Ente gestore.

I siti autorizzati dovranno essere obbligatoriamente monitorati da parte degli utilizzatori, trasmettendo all'Ente Gestore un report per ogni immersione necessario a monitorare tutti gli elementi individuati sul modulo apposito, pubblicato sul sito dell'Ente Gestore.

È consentito l'ormeggio fuori dal campo boe, con finalità di semplice turismo nei limiti e con gli

	<p>obblighi indicati dal quadro normativo ex art. 3 comma 7.</p> <p>A tutela degli habitat, l'Area di Tutela Marina sarà sottoposta ad un sistema di videosorveglianza, appositamente installato e segnalato</p> <p>Art. 3 comma 7 lettera i et l – Alla scadenza di ogni autorizzazione di pesca, per favorire il monitoraggio dell'ittiofauna, al concessionario è richiesta relazione sul pescato, indicando tipologia, quantità e taglia</p>
<p><b>ARTICOLO 5 - ATTIVITA' SPORTIVE</b></p> <p>1. L'Ente gestore, d'intesa con le associazioni sportive interessate promuove manifestazioni sportive all'interno dell'ATM purché possano essere svolte senza alcun danno per l'ambiente e per l'immagine dell'Area stessa. Particolare attenzione sarà posta nella riduzione dell'impatto acustico e nel massimo ripristino delle condizioni di naturalità.</p> <p>2. L'Ente gestore, d'intesa con le associazioni interessate, promuove l'attività nautica favorendo in particolare tutte le forme a basso impatto ambientale che meglio contribuiscono alla conoscenza del mare e al rispetto dell'ambiente naturale.</p> <p>3. L'Ente gestore, d'intesa con le associazioni interessate, promuove l'attività subacquea favorendo in particolare tutte le forme a basso impatto ambientale che meglio contribuiscono alla conoscenza del mare e del rispetto dell'ambiente naturale, quali ad esempio lo studio e la documentazione fotografica dei diversi aspetti marini.</p>	<p>Le autorizzazioni seguono le medesime procedure riportate nella nota all'articolo 3. I costi per le autorizzazioni sono riportati nella tabella allegata</p>
<p><b>ARTICOLO 6 - ATTIVITA' DIDATTICHE E SCIENTIFICHE</b></p> <p>1. Il Piano riconosce l'educazione ambientale come una delle attività strategiche per lo sviluppo della conoscenza diffusa delle tematiche relative all'ambiente marino, con particolare riguardo alle nuove generazioni. A tal fine l'Ente gestore promuove forme diverse di educazione ambientale sia di carattere generale, sia specificatamente indirizzate a categorie di soggetti diverse per età e preparazione culturale. In particolare, l'Ente gestore incentiva, programma e coordina iniziative volte ad una maggiore conoscenza dell'area, ad una maggiore sensibilità verso habitat e specie presenti nell'ATM e ad una maggiore attenzione verso problematiche ambientali che l'accomunano ad altre aree euromediterranee.</p> <p>2. Nella promozione di attività didattiche, divulgative e più in generale di educazione e formazione ambientale l'Ente gestore attiva collaborazioni con enti pubblici ed altri soggetti interessati e specializzati per loro compito istituzionale a tali attività.</p> <p>3. Il Piano riconosce l'attività scientifica svolta all'interno dell'Area Protetta e nelle aree funzionalmente connesse con questa come attività essenziale per migliorare la conoscenza del territorio e gestire in modo consapevole l'ATM stessa.</p> <p>4. L'Ente gestore organizza e aggiorna le conoscenze del territorio derivanti da studi svolti autonomamente o da altri soggetti. In particolare, l'Ente gestore promuove studi finalizzati a: a) supportare scientificamente le attività di educazione ambientale di cui al comma 1; b) aggiornare le conoscenze ambientali; c) ricercare metodi appropriati per il monitoraggio e la gestione ambientale, in forma sia diffusa sia mirata a specifici siti di intervento; d) conoscere lo stato di conservazione delle popolazioni di specie animali e vegetali e di habitat presenti nell'Area Protetta, in particolare delle specie e degli habitat minacciati o definiti d'interesse europeo ai sensi della direttiva</p>	<p>Le autorizzazioni seguono le medesime procedure riportate nella nota all'articolo 3. I costi per le autorizzazioni sono riportati nella tabella allegata</p>

<p>1992/43; e) migliorare l'uso consapevole delle risorse e ridurre gli impatti delle attività produttive sull'ambiente naturale.</p> <p>5. All'interno dell'ATM la conduzione di ricerche scientifiche sul campo è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente gestore. Tale autorizzazione è rilasciata su presentazione di un programma che indichi soggetti, tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire sul campo e le eventuali cautele che si intendono osservare. L'Ente gestore potrà esprimere un diniego sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente o potrà, per gli stessi motivi, subordinare l'autorizzazione ad una modifica del programma e al deposito cauzionale di una somma che garantisca il rispetto delle cautele e delle azioni di ripristino eventualmente occorrenti. Il soggetto interessato provvederà a fornire all'Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni, ecc.) su supporto cartaceo ed informatico.</p> <p>6. I prodotti e i risultati delle ricerche promosse e finanziate dall'Ente gestore sono di sua esclusiva proprietà, fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati.</p>	
--	--

## Tabella Corrispettivi Anno 2025

Attività	Diritti di segreteria	Corrispettivo Autorizzazione			
		Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
1. Campionamenti ai fini di Ricerca scientifica	50,00 €	Non previsto	Non previsto	50,00 €	100,00 €
2. Manifestazioni agonistiche senza preminente uso di mezzi a motore	50,00 €	100,00 €	500,00 €	Non previsto	Non previsto
3. Attività subacquee	10,00 €	Non previsto	Non previsto	100,00 €	300,00 €
4. Piccola pesca professionale (da terra o unità navale)	10,00 €	Non previsto	Non previsto	30,00 €	50,00 €
5. Pesca non professionale per residenti (da terra o imbarcazione) incluso impiego palamiti (max 50 per barca)	10,00 €	Non previsto	Non previsto	10,00 €	20,00 €
6. Pesca non professionale per non residenti (da terra o imbarcazione)	10,00 €	Non previsto	Non previsto	10,00 €	20,00 €
7. Autorizzazione per attività di ricerca scientifica	50,00 €	Non previsto	Non previsto	50,00 €	100,00 €
8. Autorizzazione per attività di ripresa audiovisiva o fotografica	50,00 €	Non previsto	50,00 €	100,00 €	Non previsto
9. Autorizzazione giornaliera per ormeggio ai campi boe	25,00 €	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto